

Bardi (PR), 12 novembre 2022

Allegato 1:

Testo dell'osservazione relativa a: "PARCO EOLICO MONTE CROCE DI FERRO" IN LOCALITÀ MONTE CROCE DI FERRO NEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR) PRESENTATO DA BORGOTARO WIND S.R.L. PG.2022.565960 - 20/06/2022

Aspetti di carattere generale

Siamo tutti consapevoli dell'urgenza e **favorevoli alla produzione di energia da fonti alternative**, nell'innegabile emergenza climatica.

Serve produrre energia in modo pulito ed efficiente in grandi quantità, intervenendo anche sulla riduzione dei consumi con progetti di efficientamento. **In ogni contesto occorre però individuare le giuste modalità a seconda delle condizioni.**

Ad esempio sfruttare il vento dove la qualità e quantità di quest'ultimo siano compatibili con eventuali impianti eolici, individuando nel caso anche il corretto dimensionamento. **Occorrono progetti accurati e completi** che permettano di valutare le componenti e variabili per orientare correttamente le scelte.

Ma **il progetto più impattante che abbia mai riguardato la Valle del Taro**, previsto in prossimità di Borgo Val di Taro che è il paese punto di riferimento della vallata, è **straordinariamente carente e approssimativo** nelle documentazioni e analisi di supporto che sono state presentate in fase di procedura VIA.

Da tutti i punti di vista.

In particolare **la valutazione fondamentale da effettuare tra gli impatti e la produttività non è in alcun modo possibile perché i dati anemometrici e la tipologia di aerogeneratori non sono presenti** poiché oggetto di un improbabile "segreto industriale".

Dati che sono stati richiesti durante l'incontro di presentazione alla cittadinanza e nonostante una promessa verbale di mostrarli non sono stati resi disponibili. Nemmeno a seguito di richiesta scritta e protocollata da parte del circolo Legambiente Valtaro, come riportato da altre osservazioni che sono state depositate.

Questa grave carenza rende a mio avviso nulla la procedura in quanto il processo partecipativo previsto dalla legge è gravemente e strumentalmente viziato.

L'ulteriore **manca di dati obbligatori e fondamentali in tutta la documentazione**, nonché gli errori macroscopici che sottolineo nei passaggi successivi, **rendono altrettanto nulla la procedura.**

Approssimativo e a mio avviso volutamente strumentale è il modo in cui viene analizzato l'impatto sul paesaggio, valore fondamentale ai sensi dell'art. 9 della Costituzione. Articolo la cui collocazione tra i "principi fondamentali" indica la tutela di tali beni come irrinunciabili per il nostro Paese, non solo quale direttiva per il legislatore e parametro di legittimità per la Corte costituzionale, ma anche quale **norma precettiva idonea a fondare le decisioni dei vari soggetti dell'ordinamento.**

In loco è già stato bocciato un impianto della prevista altezza di 40 metri, definitivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2019, nel rispetto della tutela prevista dall'articolo 142 del decreto legislativo n° 42/2004 in quanto l'intera area è sottoposta a vincolo paesaggistico.

La valutazione di tutti i tipi di impatto è comunque assolutamente carente, come evidenziato da altre osservazioni e come riporto a seguire: a livello archeologico, a livello socio-economico, ambientale, floristico, faunistico, geologico, floristico.



Aspetti programmatici

Nell'analisi del documento PA-R.1 "RELAZIONE GENERALE" viene evidenziato come al punto 2.2. AREE NON IDONEE che *"la soluzione progettuale proposta è in tutti i suoi elementi compatibile con le aree individuate dalla DAR 51/11 in quanto non interessa direttamente nessun bene vincolato, aree boschive o altre aree qualificate come non idonee dalla Delibera Regionale. Se alcuni elementi del progetto sono inseriti all'interno delle zone limitrofe alle aree non idonee, è opportuno fare presente che le aree buffer previste hanno portata esclusivamente indicativa e non vincolante, così come esposto negli specifici elaborati progettuali."*

Si fa riferimento quindi alla sola delibera 51 del 2011 senza riportare le successive e senza tenere conto dell'inidoneità del sito resa definitiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2019.

Nello stesso documento al punto 3.2. POSSESSO DELLA CAPACITA' ECONOMICO/GESTIONALE ED IMPRENDITORIALE vengono indicate la capacità finanziare dei soci di Borgotaro Wind S.r.l., che essendo però una società di capitali le cui partecipazioni sono rappresentate da quote e non da azioni i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto hanno conferito e "per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio".

Il documento è quindi totalmente carente della reale presentazione della capacità finanziare della società proponente, che allo stato attuale ha un capitale sociale esiguo, non completamente versato e totalmente inadeguato alla dimensione del progetto.

Al punto 3.4. ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE DELL'INTERVENTO A LIVELLO LOCALE IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO viene calcolato un ricavo massimo annuo di 12.000 € a turbina correlato al 3% dei ricavi stimati **senza collegare in alcun modo tale calcolo a tabelle di produttività presunta secondo il modello del "vento utile"** (cioè superiore alle soglie minime di operatività e inferiore alle velocità di blocco sicurezza).

Il dato così posto è quindi aleatorio, propagandistico e non progettuale come prevede la normativa.

Come è possibile che per un impianto che era stato previsto a soli 10 km di distanza in condizioni analoghe e cioè il progetto del Monte Santa Donna del 2011 con pale da 150 metri rispetto ai 200 metri previsti in questo, prevedesse invece ricavi per i proprietari di 1.400 €?

Nello stesso punto viene dichiarato, senza fonte alcuna, *"come dimostrato da altre realtà di Comuni che grazie agli introiti derivanti da parchi eolici sono stati in grado di eliminare l'incidenza dell'Imu e dell'addizionale comunale Irpef per i propri cittadini"*. Sarebbe necessario indicare quali comuni e per quali importi, essendo questa valutazione impattante sull'approccio che il Comune di Borgo Val di Taro ha avuto e avrà nel processo decisionale relativo all'opera.

Personalmente non ho evidenza alcuna e non ho trovato nessuna fonte a conferma di un'affermazione di tale portata: che ci siano cioè davvero dei comuni che hanno eliminato l'IMU e l'IRPEF comunale per ragioni direttamente collegabili ai parchi eolici.

Il punto successivo 3.4.1 **PROMOZIONE E CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE** è ancor più aleatorio e vago, con **vasta confusione tra gli interessi imprenditoriali nella vendita al pubblico di prodotti per la produzione di energia** e il senso che il legislatore ha designato alla c.d. COMUNITÀ ENERGETICHE: i clienti finali, consumatori di energia elettrica che possono oggi associarsi per produrre localmente tramite fonti rinnovabili l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno condividendola, possono già farlo con qualsiasi impresa presente sul mercato con progetti mirati di qualsiasi tipo. Senza bisogno alcuno della presenza dell'impianto eolico proposto. Tanto più che uno dei soci di minoranza indicato nel punto 3.2 è la ditta Oppimitti Costruzioni srl presente da anni nel territorio. In cui comunque diversi impianti privati sono stati installati da decine di aziende diverse in regime di libero mercato concorrenziale.

Il punto nel progetto è pieno di verbi coniugati al futuro, con argomentazioni assolutamente intangibili. Ravviso quindi la stessa volontà di indurre in errore i valutatori del progetto.

Nel punto 3.4.2 SISTEMI DI RILEVAMENTO OTTICO si parla di "Corpo Forestale Regionale". Non è chiaro a chi si faccia riferimento o se semplicemente la frase provenga dal riciclo di progetti passati precedenti alla (pessima) riforma Madia del 2015.

Impressionante la povertà e carenza del punto 3.4.5 ULTERIORI MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PER TUTELARE LA BIODIVERSITÀ. Laddove si indica a tutela dell'avifauna in un'area migratoria così importante la verniciatura di colore nero di UNA delle tre pale di soli DUE aerogeneratori. **Senza riportare questa mitigazione in nessun altro documento, relativamente al maggiore impatto visivo e paesaggistico.**

Oltre a uno sfalcio con mezzi non motorizzati (con falci a mano quindi?) non vengono indicate altre mitigazioni per la biodiversità per uno degli impianti più grandi e impattanti che siano mai stati previsti su tutto il territorio nazionale.

L'impatto socio-economico della perdita di biodiversità non è infatti in nessun modo valutato nel progetto, risultando anche da questo punto di vista totalmente carente.



Nel punto 7 INQUADRAMENTO URBANISTICO, USI CIVICI E AREE DEMANIALI si fa riferimento alle Comunalie di Pontolo e Santa Maria Valdena e quindi il caso particolarissimo meriterebbe un'ampia analisi della sostanziale differenza che presente questo tipo di governo del territorio, radicato probabilmente fin dai tempi dell'Impero Romano.

Infatti il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), dalla Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.

Il cui mancato rispetto rende nulli, per violazione di norma imperativa, i contratti (necessari) di concessione di diritto di superficie/servitù/godimento da parte della Comunalie di Pontolo alla società Borgotaro Wind Srl (la nullità per violazione di norma imperativa in caso di mancato rispetto della disciplina dei beni in uso civico è sancita da Cass. n. 29344/2021: *"La concessione in godimento a privati mediante contratto di locazione di terreni gravati da uso civico è valida a condizione che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme all'esercizio del predetto uso e la stessa sia temporanea e tale da non determinare l'alterazione della qualità originaria del bene. In mancanza di tali requisiti - l'onere di provare i quali grava sulla parte che intende far valere in giudizio diritti derivanti dal contratto - quest'ultimo è nullo per contrasto con norma imperativa."*).

La questione è molto semplice, **il cambio di destinazione d'uso necessario non è possibile senza una perdita della potestà delle Comunalie**. Il terzo comma dell'art. 3 della l. 168/2017 recita infatti: *"Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insusciabilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale."*. Come confermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29344/2021 che ha affermato che la legittimità della destinazione al godimento di privati per periodi predeterminati di beni civici dipende dal fatto che tale destinazione non alteri la qualitas soli originaria e la sua destinazione ex lege.

Certamente la trasformazione in parco eolico delle aree della Comunalie di Pontolo non pare preservare la qualitas soli originaria e la destinazione ex lege agli usi civici propri dei terreni in questione.

Inutile dilungarsi qui sulla conseguente procedura di evidenza pubblica e relative gare necessarie alla stipula dei contratti indicati dal proponenti, **totalmente incompatibile con quanto indicato nel progetto** dove si indica *"In particolare un accordo, in corso di negoziazione, verrà stipulato con le Comunalie di Pontolo Santa Maria Valdena (frazioni di Borgo Val di Taro) in quanto titolari dell'uso civico presente nella fascia montana interessata dagli aerogeneratori e dall'area di cantiere."*; *"Dalla consultazione della SIA-RI-Tav.6 è possibile verificare che nel comune di Borgo Val di Taro, e in particolare nelle aree interessate dal progetto del parco, sono presenti aree soggette ad usi civici per i quali non sarà possibile procedere con l'esproprio, ma verranno stipulati accordi specifici."*

Nel punto 8.2. ACCORDI PRELIMINARI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE viene indicato che si sono svolti *"una serie di incontri e riunioni ufficiali per la presentazione del progetto"* con l'Amministrazione Comunale, affermando anche che le carenti e aleatorie opere di mitigazione e compensazione siano state oggetto di specifici accordi. Viene indicato che **anche l'individuazione dell'area sia stata concordata con l'Amministrazione comunale**.

A specifica domanda **durante l'obbligatorio incontro di presentazione il Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro ha affermato però il contrario** e cioè che da parte dell'Amministrazione non ci fosse stata ancora nessuna reale valutazione e che gli approfondimenti sarebbero stati fatti successivamente. C'è quindi un'evidente **contraddizione con quanto indicato nel progetto**.

Se fosse vero quanto afferma il proponente, che non indica documentazione o verbali consultabili a supporto, allora nella presentazione pubblica si è affermato il falso. **Rendendo di fatto nullo l'incontro stesso** perché viziato da un'alterazione fondamentale nell'orientamento della pubblica opinione verso il progetto.

Se fosse vero quanto afferma il Sindaco allora il progetto riporta un dato falsificato e alterato, **rendendo nulla l'intera documentazione presentata**, per l'importanza che assume il dato riportato.

Aspetti progettuali

Sempre nel documento PA-R.1 "RELAZIONE GENERALE" **non vengono riportati i dati sul modello di aerogeneratori**. Sono indicati dati di massima, che non permettono una valutazione della reale efficienza e attinenza con le tabelle.

Viene indicato che gli stessi avranno una potenza nominale massima di 6100 kW.

I dati riportati in tabella sono compatibili però con modelli tipo Vestas V117 mentre con una faticosa opera di analisi delle documentazioni tecniche di altri progetti mi risulta che siano solo i modelli Vestas V158 ad avere la potenza indicata.

A conferma dell'incongruenza infatti, nell'altrettanto carentissima "Relazione sulla dismissione" presentata dai proponenti, si può trovare come unica indicazione al proposito il modello Vestas V117.

Quindi i dati delle tabelle riportate e tutti i dati tecnici indicati sono errati! Nella relazione generale come in tutti i



successivi documenti tecnici di dettaglio.

Nella tabella riportata nell'immagine l'unico modello trovato in grado di produrre 6.1 MW.

Cypress platform	GE-158					GE-164
Power output	4.9 MW	5.3 MW	5.5 MW	5.8 MW	6.1 MW	6.0 MW
Rotor diameter	158 m					164 m
Hub heights	From 101 m to 161 m (and site specific)					From 112 m to 167 m (and site specific)
Frequency	50 & 60 Hz					50 Hz
IEC Class	S					
Noise-Reduced Operation	From 107 dB to 98 dB					
IEC certification	Available					In progress


Analizzando i dati del modello individuato non combaciano di conseguenza molti dati riportati nei diversi documenti progettuali.

Non è possibile effettuare un calcolo quindi delle ore di vento utile, fondamentali per il rispetto delle normative regionali (Del. 51/2011) che **richiedono un'efficienza di almeno 1800 ore**.

Il segreto industriale posto sui dati fondamentali che permettano di valutare la produttività, il consumo di energia elettrica per l'avvio e il riorientamento in direzione di vento non ha permesso di calcolare la tabella fondamentale che è totalmente assente nel progetto.

Riporto a scopo esemplificativo la tabella ricalcolata in occasione del progetto già bocciato per il Monte Santa Donna, sempre nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) e che trovandosi a breve distanza è molto più comparabile rispetto ai dati utilizzati dai proponenti relativi all'area di crinale dei Monti Liguri e quindi prospicienti al vento diretto proveniente dal mare (dati quindi totalmente inadatti).

Riassunto dati ventosità




Nella tabella in oggetto però si trattava di aerogeneratori da 3.4 MW, che consumavano quindi molta meno energia per avvio e orientamento. E che comunque non iniziavano a produrre prima dei 3,5 metri al secondo. Entrando a piena energia solo a 13,5 m/s, cioè ben oltre il vento medio. **La “piena energia” è quel tipo di produzione che non implica più un consumo da parte dell’aerogeneratore.**

I dati del modello GE-158 indicano, essendo di nuova generazione, indicano dati molto simili per un’entrata in piena energia attorno ai 13 m/s, nonostante le maggiori dimensioni. Qualità e quantità di vento che è praticamente assente nell’area in oggetto.

Ma il portale di riferimento <https://atlanteolico.rse-web.it/start.phtml> dell’Ente RSE su cui si basa anche l’erogazione degli incentivi per la produzione da energie rinnovabili **riporta per l’area in oggetto, relativamente all’altezza di 125 metri dal livello del suolo che è quella corretta per calcolare a 2/3 dell’altezza totale come da normativa, una velocità media del vento di soli 7 m/s.**

Il documento di ENEA pubblicato anche dalla Regione Emilia-Romagna all’indirizzo <https://energia.regione.emilia-romagna.it/documenti/doc-fonti-rinnovabili/eolico-fonte-enea> indica chiaramente che **“il potenziale più interessante risulta concentrato nelle Regioni meridionali e insulari. Seguono le Regioni centrali dove il potenziale risulta decisamente più contenuto e le settentrionali, dove, escluse molte aree di limitata estensione il potenziale residuo risulta piuttosto basso”.**

Figura 3 – Mappa¹¹⁶ complessiva delle tavole di velocità media annua del vento a 70 m s.l.t.




Fonte: Atlante Eolico dell'Italia



Considerando i dati più recenti a disposizione e cioè quelli del Monte Santa Donna del 2011 che erano comunque stati misurati all'inadeguata altezza di 60 metri dal suolo, abbiamo a disposizione dei dati più indicativi rispetto a quelli a cui fa riferimento il proponente che sarebbero del 2008, misurati a 40 metri di altezza per un periodo ignoto.

I dati dal Santa Donna indicano chiaramente che comunque **sopra i 13 metri al secondo c'è una risibile quantità di ore di vento utile.**

Il calcolo finale effettuato a suo tempo riportava infatti un dato di meno di 460 ore di vento utile.





Nel progetto non vengono indicati i dati sul vento minimo di avvio e di vento utile. Così come nessun dato sui consumi necessari alla stabilizzazione della produzione variabile.

Viene ammessa la minore produttività a secondo della quantità di vento senza indicare i parametri di riferimento.

Sugli impianti a velocità variabile come quello indicato si fa riferimento alle Curve di Weibull che prevedono un forte decremento nella seconda parte della velocità media del vento, con una corrispondenza alle curve di riproducibilità già riportate per il caso del Santa Donna.

Figura 4.5 - Curve di Weibull con diversi valori di velocità media del vento



Resta il fatto che **il vizio di fondo della mancata campagna anemometrica è talmente grave da rendere totalmente nullo il progetto.** Così come la mancata fornitura di quei dati, per quanto praticamente inutili (se non ai cittadini e a tutti i soggetti ed enti coinvolti nella valutazione della "bontà" del progetto).



Un impatto così grande per un vento utile probabilmente assente porta inevitabilmente alla scelta che anche un bambino delle elementari farebbe: **DOVE NON C'È VENTO NON SI FANNO IMPIANTI EOLICI.**

Diversi sono gli appunti che sarebbero necessari al progetto relativamente ai vincoli idrogeologici, sulle risorse idriche e sulle opere necessarie al trasporto, ma desiderando apportare soprattutto elementi di novità con le mie osservazioni, confermo a pieno quanto letto nelle osservazioni già presentate dal CAI Alta Valtaro, da Legambiente Circolo Valtaro, dell'Associazione Mountain Wilderness, dal sig. Andrea Cantini.

Per quanto riguarda gli **STUDI DI IMPATTO VISIVO E DI RENDERING 3D** si assiste a una carenza sorprendente e a una generalizzata ideologicità delle scelte rappresentative.

La possibilità di utilizzare software di modellazione 3D permetterebbe infatti di generare un numero enorme di simulazioni dei punti di vista. **Non solo quindi dalle strade di fondovalle, da curve dietro ad alberi, da posizioni arretrate rispetto a fabbricati che oscurano il campo visivo.**

Occorre in primo luogo tenere conto tra le altre delle **“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del D.M. 10 settembre 2010”** comprendente le “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”.

Al proposito le linee guida ci danno una serie di chiare prescrizioni e indicazioni di come devono essere strutturati.

- “Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate.” (...) “alla luce dei principi della Convenzione europea del Paesaggio.”
- “Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo.”
- Andranno messe in evidenza
 - configurazioni e caratteri geomorfologici
 - appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi)
 - sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica)
 - appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente
 - appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica;
- planimetria in scala 1:2.000 o 1:5.000 o 1:10.000 che riveli nel dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio nell'area di intervento.

In particolare ci dice che l'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:

1. *definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile laddove gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso (tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto);*
2. *ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, **distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore**, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;*
3. *descrizione, rispetto ai punti di vista dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in*
 - *ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari*
 - *alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.*



Tale descrizione è accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico che illustri la situazione post operam.

Il rendering deve avere, almeno, i seguenti requisiti:

- essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;
- **essere realizzato in riferimento a punti di vista significativi;**
- essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, ecc.);
- **essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004** per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico;
- **verifica, attraverso sezioni-skyline sul territorio interessato, del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall'alto,** con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di appartenenza.

Inutile sottolineare che nei documenti RP-R.1, RP-R.2 (Relazione Paesaggistica) ed alle tavole RP-Tav.6, RP-Tav.7 ed RP-Tav.11 mancano gran parte degli elementi di valutazione prevista dalle normative.

Il D.Lgs 42/2004 specifica una serie di criteri per valutare le distanze di "allarme paesaggistico" entro le quali la valutazione deve esplicitare con approfondita analisi l'esclusione sembra dubbio alcuno di alterazione dei valori sopracitati dalle linee guida.

Oltre a distanze fisse indicate alcune si basano sulla moltiplicazione dell'altezza totale delle pale (200 m.) per n. volte e a seconda dei casi si ottengono le seguenti distanze:

- dalle abitazioni = 500 metri (altezza pale x 2,5 volte);
- da centri abitati = 1.200 metri (altezza pale x 6 volte);
- **da edifici di particolare interesse storico riconosciuti nel dlgs 42/2004 = 10.000 metri** (altezza x 50 volte);
- da altri parchi eolici = 10.000 metri (altezza x 50 volte);
- dalle strade provinciali o nazionali = 200 metri (altezza x 1 volta).

In questo senso l'allarme paesaggistico prevede tutti gli approfondimenti e le valutazioni, attualmente mancanti, per:

- ulteriori abitazioni poste entro i 500 metri che non sono state comprese nelle valutazioni del progetto;
- i centri abitati anche sul lato toscano che si trovano entro 1,2 km (es. Tomellino).

All'art. 10 del Decreto sopracitato sono indicati gli edifici e i beni di particolare interesse storico:

- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- le tipologie di **architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.**

Sono indicati come "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

In generale il Dgls del 10 settembre 2010 sulla "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (10A11230), all' ALLEGATO 4 sugli IMPIANTI EOLICI dove indica gli ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO al punto 3 "IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUI BENI CULTURALI E SUL PAESAGGISTICO " riporta una serie di aspetti fondamentali in gran parte ignorati dalle relazioni del progetto.

3. L'impatto visivo e' uno degli impatti considerati piu' rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche. (...)

Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, **la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero**



essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree

degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, **contribuendo al riconoscimento delle sue specificita' attraverso un rapporto coerente con il contesto**. In questo senso l'impianto eolico determinera' il progetto di un nuovo paesaggio.
(...)

3.1 Analisi dell'inserimento nel paesaggio

Un'**analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante** per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate.
(...)

Lo stesso per quanto riguarda l'indicazione dei punti di presa, scelti come di seguito indicato, utilizzati per una **appropriata ed esaustiva documentazione fotografica dei luoghi cosi' come essi si presentano ante operam e delle simulazioni di come essi si presenteranno post operam**. Si raccomanda l'**utilizzo degli stessi punti di presa delle immagini** in cui saranno effettuate le simulazioni per una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle trasformazioni previste.
(...)

Andranno messe in evidenza:

- configurazioni e caratteri geomorfologici;
- appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi);
- sistemi insediativi storici (**centri storici, edifici storici diffusi**), paesaggi agrari (**assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.**), **tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilita' storica)**;
- appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (**sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente**);
- appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a fine valenza simbolica";
- analisi dell'evoluzione storica del territorio.

Andranno, percio', messi in evidenza: **"...la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrita' di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche"**;

(...)

L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:

a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioe' della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto e' chiaramente visibile. (...)

b) **ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del Decreto legislativo 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del piu' vicino aerogeneratore**, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;

c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

(...)

- **essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D lgs 42/2004** per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico.

3.2. Misure di mitigazione (...)

l) nella scelta dell'ubicazione di un impianto considerare, compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l'impianto puo' essere percepito.

(...)

n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio puo' essere ottenuta con il criterio, di assumere **una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento**;

(...)

p) **ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico sara' preferibile interrare le linee elettriche** di collegamento alla RTN e ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti piu' impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le strutture accessorie favorira' la percezione del parco eolico come unita'.


Quanto indicato nel D.Lgs 42/2004 e nel Dgls del 10 settembre 2010 sulla "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili **significa che per tutti i raggi circolari di 10 km partenti dagli aerogeneratori, di cui riporto a scopo esemplificativo quelli del BT1 e dell'opposto BT7, occorre un'approfondimento e una simulazione articolata e**



completa in un'area ricchissima di edifici storici, religiosi, artistici, archeologici, etnoantropologici, rurali.

Che nel Comune di Borgo Val di Taro significa un rilevante numero di elementi impattati direttamente dalla vista del Parco progettato. Per un'area molto più ampia di quella presa in considerazione dal REPORT DEI FABBRICATI CENSITI E DEI PUNTI SENSIBILI PA-R.6.1.

Che comprende persino il paese capoluogo di Pontremoli e tutti i villaggi dell'area toscana interessata, della Valverde, delle foreste del Brattello. Che va a comprendere i comuni di **Albareto, Compiano e Berceto** che devono per forza essere coinvolti nella valutazione degli impatti visivi sui loro valori tutelati.



Inoltre il progetto prevede l'interramento dei cavidotti, ma **è documentata la presenza di ben 12 siti archeologici rilevanti non adeguatamente riportati nella documentazione del progetto soprattutto nella valutazione degli impatti laddove verrebbe generata certamente una perdita definitiva di una notevole quantità di reperti certamente presenti.** Aspetti che sono indicati in altre osservazioni e sui quali non mi dilungo oltre. In particolare nelle relazioni di Italia Nostra e di altri, che prendono in esame l'abbondante documentazione e bibliografia prodotta dal Prof. Angelo Ghiretti che ha dedicato approfonditi studi, ricognizioni, attività di scavo in tutta l'area. Il Comune di Borgo Val di Taro è in possesso di tutte le indicazioni che nel corso degli anni sono state inviate dal Prof. Ghiretti che evidenziano l'enorme valore archeologico di una delle più importanti aree. Con diverse e importanti novità emerse anche durante il monitoraggio del passaggio della rete GAS a poca distanza.

Diversi punti dei Dgls citati indicano la **necessità di relazioni e studi approfonditi sugli impatti per la viabilità storica.**




Manca però ogni riferimento all'importantissima **VIA DEGLI ABATI** (o Via Francigena di montagna) che è un cammino della metà del VII secolo d.c. che da Pavia (antica capitale del Regno longobardo) conduce a Bobbio (sede del monastero regio di San Colombano) e da Bobbio, attraverso Bardi e Borgo Val di Taro, porta a Pontremoli. Il percorso è inserito nella **Rete dei Cammini francigeni**.

L'antico itinerario da Pavia a Lucca è stato riscoperto verso la fine degli anni novanta del Novecento da Giovanni Magistretti, dirigente d'azienda piacentino, autore di diverse relazioni sulla Via e membro dell'associazione Amici di San Colombano di Bobbio, membro e propugnatore assieme all'Associazione Jubilantes di Como della Rete dei Cammini francigeni. Nel maggio del 2011 si ha la prima pubblicazione del percorso da Bobbio a Pontremoli in una cartoguida generale. Successivamente anche il percorso da Pontremoli a Lucca (denominato Via del Volto Santo) è stato segnalato.

Nel 2012 sempre il Magistretti, con l'apporto di Mario Pampanin, presidente degli amici di San Colombano di Bobbio e dell'opera di ricerca di mons. Domenico Ponzini, ha ricostruito anche il percorso da Pavia a Bobbio. Nella ricerca si sono tenuti presenti gli scritti di Paolo Diacono, storico dei Longobardi che, nella sua *Historia Langobardorum*, colloca Bobbio distante da Pavia 40 miglia, e si è ricostruito quindi l'itinerario che più si avvicina alle indicazioni di epoca longobarda, tenendo conto dei luoghi in cui risalire a memorie longobarde o relative al Monastero di Bobbio.


Da Borgo Val di Taro due strade risalgono lo spartiacque: la via montis Burgalis altomedievale con l'ospizio di San Bartolomeo sul valico del Borgallo e la via del Brattello, medievale, entrambe scendono a Pontremoli.

La via, percorsa ogni da circa 3000 camminatori/pellegrini **passa per un lungo tratto a soli 2,5 km dal Parco** previsto e per una parte considerevole di percorso, anche nel tratto toscano fino a Pontremoli, avrà esposizione visiva diretta e continua. Nell'immagine a seguire è indicata con il colore BLU.





Totalmente ignorati sono anche, al punto da far emergere seri dubbi sulla modalità con cui sono state condotte le obbligatorie ricognizioni effettive sul posto sia per gli impatti visivi che archeologici, i **cosiddetti "Cippi confinari di Maria Luigia"**. Si tratta dei 123 Termini citati nella "legge di Maria Luigia del 1829", meticolosamente normati ed originariamente apposti con la considerevole funzione di segnalare con precisione il confine tra il Ducato di Parma ed il Granducato di Toscana.




Ben 7 insistono direttamente sulle aree di cantiere e sulla viabilità, attualmente l'importantissima sentieristica CAI che vede il passaggio del **Sentiero 00**, che nell'area combacia con il **Sentiero Italia** altrettanto completamente ignorato dall'analisi del progetto.

Fanno parte del CENSIMENTO BENI STORICI APPENNINO PARMENSE a cura del CAI di Parma.



Come recita il testo della legge del 1829: il "Termine n°. 57, posto in terreno pasturato e prativo sull'eminanza del monte, luogo detto "La Croce del Ferro", distante dal precedente pertiche fiorentine 220, braccia 4, pari a metri 644, e cent.73.". **Tale termine T57 si trova ad esempio esattamente nella piazzola di cantiere dell'aerogeneratore BT2.**



Il T58 si trova esattamente sulla VIABILITÀ DEFINITIVA e impattante che prevede di alterare completamente le proporzioni e le dimensioni della sentieristica di crinale, tra gli aerogeneratori BT3 e BT4.



Il T59 verrebbe completamente coperto dalla piazzola definitiva dell'aerogeneratore BT5.



Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GALLI DAVIDE



È sufficiente infatti consultare il sito e provare a interrogare il database online sulla sismicità recente per incontrare dati rilevanti e soprattutto frequenti. **Dati che richiederebbero di aggiornare l'obsolescenza dei riferimenti di quasi 20 anni fa** su cui si basa l'affermazione conclusiva dei progettisti **"Secondo la Classificazione Sismica del Territorio Italiano (pubblicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003) il Comune di Borgo Val di Taro risulta classificato nella zona 2 (grado di pericolosità medio)".**





approfondite indagini conoscitive sul campo dell'arco di almeno un intero anno nel raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche al fine di conoscere gli aspetti qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti, migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratorie e dei chiropteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, strumenti radar e telecamere in grado di fornire le indicazioni circa la fenologia e caratteristiche del flusso migratorio e direzione di volo, con relativa intensità.

Inutile dire che questo tipo di attività deve essere effettuata prima della presentazione del progetto, allo scopo di poter avere i dati disponibili in fase di decisione. Altrettanto inutile sottolineare che anche questi dati sono completamente assenti.

Il doc. SIA-R.7 al proposito **arriva a conclusioni non supportate e correlate a impianti non paragonabili** per tipologia e posizione a quello del Monte Croce di Ferro.

Il documento SIA-R.1, dopo un lunghissimo copia e incolla dai siti della Regione Emilia-Romagna a descrizione degli ambienti e degli habitat riporta poche righe di conclusioni non apportano il necessario contributo all'analisi dell'impatto ambientale dell'impianto.

Analogo situazione per il doc. SIA-R.3 e SIA-R.4.

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI RELATIVI AL TURISMO ESCURSIONISTICO E AMBIENTALE

La nostra attività di GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE si basa sulla presenza fondamentale di una rete escursionistica particolarmente fitta e interessante per tutti le eccellenze e unicità ambientali e paesaggistiche, inserite a loro volta in un territorio denso di storia e tradizioni.

I materiali di progetto evidenziano senza volere, pur nell'incompletezza e negli enormi errori segnalati, un eventuale impatto molto forte sul paesaggio e sulle comunità. **Scoraggiante per le presenze turistiche interamente basate sulla ricerca di ambienti incontaminati.**

Come emerso dai numero articoli e servizi giornalistici nel territorio si sta lentamente ma costantemente investendo sul territorio come risorsa primaria, riuscendo a invertire una curva demografica negativa che sembrava inarrestabile.

La nostra attività è stata considerata una sorpresa per i numeri e l'impatto immediato che ha avuto.

Ha coinciso con una serie di fattori che hanno fatto collimare la partenza dell'attività con il fatto che per la prima volta di guide che sono espressione diretta del territorio, perché residenti e operativi tutti i giorni nei comuni di Bardi, Bedonia, Borgo Val di Taro e prossimamente anche Varsi e altri comuni della Val Taro e della Val Ceno.

Il successo di pubblico è stato oltre le migliori previsioni ma la principale attrattiva su cui basiamo tutti i nostri sforzi è il territorio stesso con tutte le sue peculiarità.

Non sono escursioni di tipo atletico-sportivo, quindi il ritmo e gli sforzi vengono commisurati sulla base delle capacità dei partecipanti. La vetta non è indispensabile. L'importante è portare le persone a una visione più attenta e approfondita dell'ambiente naturale attraversato. Equilibrio, armonia, curiosità, relax per godere a pieno delle bellezze dei territori.

Le persone che hanno partecipato a tutte le nostre iniziative hanno mangiato, acquistato, dormito e in generale animato le valli attorno alle zone dell'intervento progettato.

L'attrattiva offerta dai nostri territori è stata proprio quella degli ampi paesaggi a perdita d'occhio.

Che ritengo e riteniamo sarebbero fortemente compressi da un intervento così spropositato come quello previsto.

Un impianto industriale a tutti gli effetti che annullerebbe completamente la vocazione turistico-naturale costruita faticosamente da tutti i soggetti negli ultimi anni.

CONCLUSIONI GENERALI

Sulla base delle OSSERVAZIONI presentate relativamente al documento alla flora, alla fauna e ai beni paesaggistici si può stabilire che gli ambienti interessati dall'intervento progettato siano di particolare pregio da tutti i punti di vista analizzati.

Errata è l'interpretazione dei proponenti in cui viene ribaltata la logica della straordinarietà che tutte le normative prevedono per poter installare impianti produttivi in aree rilevanti da un punto di visto naturalistico, come evidenziato nella parte di osservazioni che sono state presentate da diversi soggetti su flora, fauna e nelle relazioni paesaggistiche.



La prassi consolidata dovrebbe essere infatti quella della **massima precauzione e cautela in relazione a interventi comportanti grave rischio ambientale e conseguentemente grave pericolo per i beni primari costituzionalmente tutelati**, quali la salute degli abitanti delle aree limitrofe, dell'ambiente e del paesaggio (specificatamente tutela con lo specifico art. 9 della Costituzione).

Il principio di precauzione è stato recepito anche dall'Unione Europea ed è enunciato dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione stessa, dove si stabilisce che la politica in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed **"è fondata sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente"**.

In campo ambientale l'onere della prova che un progetto non pregiudichi il sito interessato incombe su chi intenda realizzarlo ed il rischio di un effetto potenzialmente pericoloso esiste se non può essere escluso sulla base di elemento obiettivi. Ma le relazioni presentate dalla ditta, seppur vistosamente parziali, descrivono un ambiente naturale particolarmente ricco e delicato nonché un territorio ricchissimo di beni mobili e immobili da un punto di vista storico, architettonico, della tutela delle tradizioni e del paesaggio.

Il grave vizio di fondo rimane nel fatto che i 4/5 circa dell'area interessata dall'impatto visivo non sono stati minimamente analizzati e il restante 1/5 riportato contiene numerosi e gravi errori di metodo e nelle indicazioni di vari punti.

Ma le osservazioni che sono state inviate da diversi portatori d'interesse hanno proprio lo scopo di documentare, una ricchezza maggiore e ben più completa di quelle presentate dalla ditta con lo scopo probabile di minimizzare il valore dell'area oggetto dell'intervento.

Riporto testualmente quanto espresso con Deliberazione della Giunta della Provincia di Parma n.210/2011 (Parere negativo alla proposta di progetto "parco Eolico Cisa-Cirone" localizzato in comune di Pontremoli (MS) - Altezza media 155,8 metri - aerogeneratori 3 MW); tale parere negativo dalla Provincia di Parma, sembrerebbe adattarsi anche al progetto di Parco Eolico Santa Donna:

"11.L'andamento climatico ha determinato condizioni tipiche e uniche della flora nonché del paesaggio che presenta, in un'area limitata, un unicum particolare, ma anche fragile e suscettibile di una evoluzione negativa, se perturbato da azioni antropiche impattanti e diffuse su un'areale di ampiezza significativa; [...]

"che la localizzazione del parco eolico è caratterizzata da una notevole compromissione territoriale e paesaggistica, che porta ad un'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, così come ben evidenziati negli elementi individuati all'interno dell'allegato IV del DM 10/09/2010 volti al corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio; "

Tutte le relazioni riportate **sono comunque talmente deficitarie, errate e incomplete da far sorgere più di un ragionevole dubbio sulla bontà complessiva del progetto presentato.**

Non vi è quindi certezza dell'identificazione dei rischi, di una valutazione scientifica realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di TUTTI i dati esistente accuratamente raccolti e analizzati e quindi vi è la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza di impatti negativi.

Le misure indicate dal progetto dovrebbero invece rispettare determinati criteri ed essere proporzionali al livello di protezione ricercato e dovrebbero essere prese a seguito dell'esame dei vantaggi e oneri derivati, anche in termini di una analisi economica costi/benefici per le comunità operanti e residenti, il territorio di riferimento e tutto quello che ne consegue.

In estrema sintesi il rischio è pertanto ritenuto inaccettabile finché non sia dimostrato il contrario.

Le pagine precedenti illustrano invece ampiamente come la fondatezza di questa eventuale dimostrazione sia invece pressoché nulla in relazione alle motivate richieste di nullità di praticamente tutte le relazioni che ho citato.

Infatti "tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia debbono essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso che tenga conto di una attività istruttoria ineccepibile" (cit. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 2 novembre 2009, n.6758 e T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 31 agosto 2013 n. 5145)

In senso logico poi un'impianto di tali dimensioni contraddice apertamente il P.T.C.P. dell'ex Provincia di Parma, acquisito per competenza dalla Regione Emilia-Romagna, che nell'art. 9 riporta un principio fondante al comma "a":

"Devono essere definite le limitazioni all'altezza e alle sagome dei manufatti necessarie per la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificatamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi".

Lo stesso P.C.T.P. indica chiaramente nell'art. 11 il divieto di nuova edificazione, di interventi di riporto e movimentazione terra sui versanti acclivi e nell'art. 13 la salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali esistenti e il potenziamento della



loro naturalità tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione ambientale.

L'art. 14 indica chiaramente il **divieto di ridurre la superficie delle aree boschive e/o dei prati-pascoli montani, mentre l'art. 15 vieta la costruzione di nuove strade**, che seppur non asfaltate diverrebbero di fatto la gran parte dei sentieri impattati dalle opere.

Nessuno di questi indirizzi di tutela risulta rispettato dal progetto dato che viene indicato un massiccio movimento terra, un forte disboscamento e un allargamento tale delle carrarecce (in alcuni punti sentieri pedonali di 1 o 2 metri) da doversi considerare a tutti gli effetti costruzione di nuove strade.

L'intervento è quindi negativamente e fortemente impattante su tutti i valori territoriali rappresentati e sulle presenza delle persone con le loro attività in esemplare equilibrio e armonia con l'ambiente circostante

Porterebbe a un violento cambio di vocazione attraverso un progetto carente e incompleto a tal punto da non poter essere considerato integrabile ma solo totalmente respingibile per l'assurdità logica evidente.

Porgo cordiali saluti

Davide Galli

Guida Ambientale Escursionistica

Consigliere nazionale AIGAE

(Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)

Loc. Noveglia, 159/A 43032 BARDI

